



Tesserete, 13 settembre 2022

Ris. mun. n° 1243 del 12.09.2022

Risposta all'interpellanza di Isabelle De Luca, Piera Gianotti e Marco Rudin a nome del Gruppo Verdi e PAC denominata: "Capriasca Comune 5G free"

Gentili Signore Isabelle De Luca e Piera Gianotti,
Egregio Signor Rudin,

la presente in risposta all'interpellanza pervenutaci il 1° settembre scorso mediante la quale ci interpellate formulando alcune domande concernenti il rilascio della licenza edilizia alle aziende di telefonia mobile per il potenziamento dell'antenna situata a Sala/Vaglio, particella no. 1031 RT Comune di Capriasca, sezione di Sala. Di seguito le puntuali domande con le relative risposte.

1. Con quale sensibilità il Municipio ha deciso di ignorare la presa di posizione di 622 elettori contraria al rilascio della licenza per il potenziamento dell'antenna?

L'art. 1 del Regolamento di applicazione della legge edilizia cantonale (RLE) definisce che *"La licenza di costruzione è un atto amministrativo col quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti"*. Tenuto conto che il fondo è ubicato fuori dalla zona edificabile, l'istanza concerne leggi di diritto superiore (cantonale e federale) di competenza del Dipartimento del Territorio. Pertanto, il Municipio, a seguito dell'avviso cantonale favorevole, ha proceduto con il rilasciato della Licenza edilizia conformemente alla LE e al rispettivo regolamento.

2. Il Municipio si è reso conto di aver fatto così gli interessi degli operatori di telefonia mobile e non quelli dei suddetti contribuenti?

Il Municipio ha svolto coerentemente il suo compito e, a fronte della verifica del DT, competente per interventi fuori dalla zona edificabile, ha fatto suo l'avviso cantonale e ha proceduto al rilascio della licenza edilizia, in quanto l'analisi dipartimentale ha permesso di verificare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti.

3. Con quale competenza il Municipio ritiene di non dover sottostare al principio di precauzione debole sancito nelle Leggi federali, ancor più in virtù del fatto che di recente è stato permesso il superamento dei limiti massimi d'irraggiamento grazie ai fattori di correzione, di cui non conosciamo ancora gli effetti sulla salute?

Il Dipartimento del territorio, competente in materia, ha verificato che i limiti massimi previsti dall'implementazione dell'impianto vengano rispettati. Allo stato attuale, non è stato finora possibile dimostrare che l'utilizzo della telefonia mobile ha effetti dannosi per la salute di persone ed animali, se i limiti imposti dalle leggi e normative in vigore in materia vengono rispettati. La licenza edilizia, riprendendo l'analisi dalla competente Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), pone la condizione che, qualora la legislazione sulla protezione da radiazioni non



ionizzanti (ORNI) dovesse imporre dei valori limite più restrittivi o se in futuro degli studi scientifici ufficiali riconosciuti dimostreranno la dannosità o la molestia di tali radiazioni, l'impianto dovrà essere adeguato o rimosso immediatamente.

4. *Il Municipio non pensa sia meglio prendere esempio dal consigliere federale Alain Berset, che ha chiesto ed ottenuto di non avere un'antenna vicino alla propria abitazione, ciò che dovrebbe risvegliare qualche ragionevole dubbio sugli effetti nocivi delle radiazioni non ionizzanti (RNI) sulla salute, tant'è vero che l'antenna in oggetto è ubicata nei pressi di molti luoghi sensibili (LAUS), frequentati soprattutto da bambini?*

Ribadiamo che questa antenna si trova in mezzo al Comune di Capriasca a 200 m dalla piscina, a 370 m dalla scuola elementare di Tesserete, a 370 m dall'asilo di Vaglio, a 780 m dall'asilo di Lugaggia, a 290 m dalla chiesa di Vaglio, a 340 m dalla chiesa di Sala Capriasca ed a 680 m dal Municipio di Capriasca al centro di Tesserete, oltre che in prossimità di diversi parchi giochi e nuclei abitati, e che proprio per questa prossimità e per rispettare il principio di precauzione non si può credere che al suo potenziamento non corrisponda alcun aumento degli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

Va innanzitutto considerato che l'antenna in oggetto è preesistente e attiva da diverso tempo. La stessa copre gran parte del territorio capriaschese e permette ai cittadini e più in generale all'utenza che si muove sul territorio di fruire del servizio di telefonia mobile e di quelli collaterali ad essa correlati, rispondendo ad un'evidente ed incontestabile richiesta.

Va altresì osservato che l'antenna non è posta al centro di un agglomerato, bensì in un luogo discosto e fuori dalla zona edificabile. Gli approfondimenti presentati dagli istanti nella documentazione della domanda di costruzione e le analisi del Dipartimento del Territorio in merito agli stessi hanno permesso di stabilire che i valori limite rispettano l'Ordinanza federale per la protezione contro le radiazioni non ionizzanti (ORNI).

Il valore limite d'immissione deve essere rispettato dal singolo impianto nei luoghi dove vi possono soggiornare delle persone, mentre il valore limite dell'impianto deve essere rispettato dal singolo impianto nei luoghi ad utilizzo sensibile, vale a dire nei locali dove le persone soggiornano regolarmente o nei parchi giochi, pubblici o privati e nelle zone edificabili, non ancora edificate e dove possono sorgere luoghi sensibili. La protezione della salute, secondo la legislazione federale, è garantita dal rispetto dei valori limite dell'impianto, che è un valore preventivo e cautelativo inferiore di ca. dieci volte il valore limite d'immissione. Il progetto presentato rispetta questo valore.

5. *Il Municipio è a conoscenza del fatto che i rischi per la salute delle RNI sono dovuti soprattutto al cumulo dell'inquinamento da elettrosmog causato non soltanto dall'interazione di antenne il cui numero è in forte crescita, ma piuttosto dalle ripetute riflessioni delle RNI stesse sulle superfici e gli ostacoli presenti nell'ambiente esterno?*

Come indicato nei punti precedenti, la licenza edilizia è stata vincolata al rispetto dei valori limiti d'immissione previsti dall'ORNI e condizionata alla messa a norma



o allo smantellamento dell'impianto nel caso in cui, in futuro, la legislazione sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (ORNI) dovesse imporre dei valori limite più restrittivi o studi scientifici ufficiali riconosciuti dimostreranno la dannosità o la molestia di tali radiazioni.

6. *in caso si manifestassero effetti collaterali di qualsiasi livello di gravità ai bambini e a tutte le persone che frequentano regolarmente l'area prossima all'antenna e nella quale risiedono?*

Vedi risposta al punto precedente.

7. *Con quale convinzione il Municipio accetta il potenziamento di un'antenna di telefonia mobile, senza tener conto del fatto che ciò comporterà un maggior consumo energetico (+10%, cfr. dati Huawei Technologies, Svezia, R&D Center nel flyer allegato) in un momento di crisi energetica planetaria come quello che stiamo affrontando, considerando oltre modo che siamo un Comune con il label "città dell'energia"?*
Come pensa di sopperire al maggior fabbisogno di corrente elettrica di questo impianto potenziato?

Il Municipio non è a conoscenza dei dati sul maggior consumo di elettricità di tali impianti, non sarebbe in ogni caso questo un motivo valido per poter negare una licenza edilizia che rispetta, ad oggi, la legislazione in materia in vigore. D'altro canto se si considerasse il concetto di maggior consumo energetico per negare delle licenze edilizie, ci troveremmo a negarne la maggior parte di quelle attualmente rilasciate, immobilizzando impropriamente il mercato edilizio.

8. *Come mai il Comune rilascia una licenza edilizia riguardante un oggetto fuori zona edificabile? Non è forse un compito dell'autorità cantonale, come peraltro indicato al punto 4. della licenza edilizia del 12.08.2022?*

La legge edilizia e il rispettivo regolamento sono le basi di tutte le procedure edilizie, i professionisti del ramo (architetti e/o ingegneri) ne sono consapevoli e ne pretendono il rispetto.

L'art. 2 RLE cita che "La licenza edilizia è rilasciata dal Municipio, previo avviso dei Servizi generali del DT ai sensi degli artt. 3 e 7 LE nei casi previsti dalla legislazione di cui all'allegato 1". La procedura in oggetto pertanto ha seguito il corretto iter di approvazione.

9. *Con quali criteri il Municipio giustifica la presenza in Capriasca di un'antenna 5G?*
A cosa e a chi serve il potenziamento al 5G dell'attuale antenna?

La procedura di attribuzione delle frequenze agli operatori ha seguito il suo corso abituale, simile a quanto successo nel 2012 per lo sviluppo del 4G.



Su mandato della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), tra giugno e luglio 2017, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha svolto una consultazione pubblica sulla necessità di attribuire nuove frequenze nelle bande dei 700 MHz, 1400 MHz, 2.6 GHz e 3.5 GHz. I pareri raccolti hanno mostrato che vi era un grande interesse per l'utilizzo di queste nuove frequenze, da un lato per estendere la rete 4G e far fronte al crescente bisogno di capacità, e dall'altro per implementare la tecnologia 5G. Dal canto suo, il Consiglio federale a quel tempo ha sottolineato nella strategia Svizzera digitale l'importanza per il nostro Paese di liberare le frequenze necessarie allo sviluppo di nuovi stili di vita, forme di lavoro, prestazioni e prodotti. Il piano d'azione, che ha definito l'attuazione della strategia messa nel frattempo in atto, aveva posto come obiettivo l'attribuzione delle concessioni per il 5G al più tardi entro il secondo trimestre 2019. In questo contesto, a novembre 2017 il Consiglio federale ha liberato nuove frequenze per la telefonia mobile, basandosi sulle decisioni prese a livello mondiale per armonizzare l'utilizzo delle frequenze e sul piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF).

La ComCom, con una procedura di aggiudicazione tenutasi dal 29 gennaio al 7 febbraio 2019 ha concluso con successo, nel quadro di un'asta (il cui ricavato ha portato ca. 380 mio di franchi alla Confederazione), l'attribuzione di nuove frequenze di telefonia mobile. Tutti e tre gli operatori attuali Salt, Sunrise e Swisscom hanno potuto acquistare un ampio ventaglio di nuove frequenze che gli hanno permesso di implementare lo sviluppo della tecnologia di telefonia mobile ad alta velocità 5G.

Di fronte a questa procedura democratica il Municipio di Capriasca ritiene che le compagnie telefoniche abbiano ora il diritto di implementare la tecnologia in oggetto.

10. Sappiamo che l'irraggiamento di un'antenna potenziata al 5G, le cui RNI sono un fattore d'inquinamento elettromagnetico, ha un impatto negativo anche sull'ambiente (animali, vegetali ecc.). Il Municipio pensa sia utile salvaguardare la qualità di vita nel nostro bel Comune facendosi promotore di un Comune 5G free come già esiste in altre realtà all'avanguardia della Svizzera e prendendo questa decisione prima che la licenza appena rilasciata cresca in giudicato?

Premesso che il Municipio ha a cuore la salute e il benessere di tutta la cittadinanza, osserviamo che numerosi studi di diversi esperti, tra i quali il docente ricercatore alla SUPSI e al Politecnico Federale di Losanna e Consigliere nazionale, ingegner Bruno Storni, sostengono la tesi che la tecnologia 5G non sia più impattante delle precedenti tecnologie dal punto di vista delle emissioni di radiazioni non ionizzanti. Per questo motivo e per tutti quelli esposti nelle risposte precedenti il Municipio non ritiene il caso di farsi promotore di una simile iniziativa.

Cordiali saluti.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**